

BGer 8C_235/2013 vom 18. Juni 2013

Bundesgericht, 2013-06-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_235_2013

FR: TF 8C_235/2013 du 18 juin 2013

IT: TF 8C_235/2013 del 18 giugno 2013

Erwägungen

E. 1

Come già ricordato nella precedente sentenza del 25 maggio 2010 (8C_770/2009), il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di esame la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 134 III 115 consid. 1 pag. 117).

E. 1.1

Giusta l'art. 83 lett. g LTF, nei rapporti di lavoro di diritto pubblico, nella misura in cui, come nel caso di specie, non è in discussione la questione della parità dei sessi, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni che concernono una controversia di natura non patrimoniale. La vertenza sottoposta al giudizio dell'autorità cantonale non verte sul versamento di una somma in denaro ma sull'annullamento di una decisione di destituzione. In tale misura, si può ritenere che la contestazione sia di natura pecuniaria e che non si applichi il motivo di esclusione dell'art. 83 lett. g LTF (cfr. sentenza 8C_448/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 1.1 non pubblicato in DTF 139 II 7).

E. 1.2

Perché il ricorso sia ammissibile occorre ancora, di massima, che il valore litigioso raggiunga i fr. 15'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. b LTF). Dato che la contestazione verte potenzialmente sul salario di diversi mesi o anni, il valore litigioso supera ampiamente l'importo minimo dell' art. 85 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 1.3

La ricorrente è inoltre legittimata ad agire in virtù dell' art. 89 cpv. 1 LTF . Infine, presentato tempestivamente e nelle forme richieste contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza non suscettibile di ricorso al Tribunale amministrativo federale, il ricorso adempie complessivamente le esigenze degli art. 42, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.

E. 2.1

Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate (DTF 133 III 545 consid. 2.2 pag. 550), mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate in sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Il diritto federale ai sensi dell' art. 95 lett. a LTF include i diritti costituzionali. Per contro la violazione del diritto cantonale - ad eccezione delle lettere c e d che però non sono di rilievo

nella fattispecie - non costituisce motivo di ricorso. Tuttavia è possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell' art. 9 Cost. - o di una disposizione direttamente applicabile del diritto internazionale. Per quanto concerne invece l'accertamento dei fatti determinanti ad opera dell'autorità di ricorso cantonale, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

E. 2.2

Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità. Ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4 seg.; 134 I 263 consid. 3.1 pag. 265 seg.; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).

E. 3

Nell'evenienza concreta, la ricorrente fa valere la violazione di vari diritti costituzionali.

E. 3.1

L'interessata lamenta in primo luogo una violazione del divieto di discriminazione, rispettivamente una lesione della sua personalità.

La censura è infondata. Non si vede infatti in che misura la ricorrente avrebbe subito una lesione della sua personalità. Una tale violazione non è ravvisabile già per il fatto che le sono state imposte delle regole di condotta da rispettare sul posto di lavoro e nei confronti dei superiori. In ogni rapporto di lavoro valgono simili regole, il lavoratore dipendente, soggetto all'obbligo di subordinazione, essendo di principio tenuto a osservarle. Dagli atti e in particolare dai verbali di interrogatorio davanti al Tribunale cantonale amministrativo non risulta che all'interessata siano state impartite istruzioni di carattere vessatorio o che ella sia stata sistematicamente sfavorita o trattata in modo non esente da pregiudizi dai suoi superiori e dagli altri collaboratori. La ricorrente è stata criticata e finalmente licenziata dai propri superiori per carenza di capacità di lavorare in squadra e, segnatamente, per non essersi attenuta alle istruzioni ricevute da questi ultimi. Lo scioglimento del rapporto di servizio deciso sulla base di questi motivi non è lesivo del divieto di discriminazione né appare arbitrario per altre ragioni.

E. 3.2

L'insorgente rimprovera poi all'istanza precedente una violazione del suo diritto di essere sentita per non avere assunto alcune prove da lei proposte.

Anche questa censura si rivela infondata. Il rimprovero è pressoché analogo a quello mosso nella procedura precedente, in cui i giudici cantonali avevano rifiutato integralmente le prove proposte dall'insorgente. In seguito alla sentenza federale di rinvio, il Tribunale cantonale amministrativo ha nel frattempo provveduto all'assunzione di varie prove testimoniali e documentarie. Il che gli ha permesso di farsi un quadro completo delle ragioni che hanno condotto al licenziamento della ricorrente. Nel proprio ragionamento, l'autorità giudiziaria cantonale ha tenuto conto di queste risultanze probatorie in modo adeguato e conforme al diritto federale. In tali circostanze non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito.

E. 3.3

La ricorrente invoca pure la violazione del divieto d'arbitrio.

Nel caso di specie, non si vede in quale misura il diritto cantonale sarebbe stato interpretato o applicato in maniera arbitraria. Analogo discorso vale per quel che riguarda l'accertamento dei fatti da parte dei primi giudici. Sulla base degli atti e del risultato delle proprie indagini l'autorità precedente poteva senza arbitrio giungere alla conclusione che fossero adempiute in concreto le condizioni per lo scioglimento del rapporto d'impiego.

E. 3.4

Per quanto concerne infine il rimprovero di una violazione del principio della proporzionalità, è sufficiente rinviare a quanto appena esposto al consid. 3.3. Giova rilevare che nell'ambito della presente procedura tale principio non ha portata autonoma. Secondo la giuri-sprudenza, infatti, a prescindere dalle restrizioni dei diritti fondamentali (art. 36 cpv. 3 Cost.), il Tribunale federale sanziona una violazione del principio di proporzionalità solo se il provvedimento di diritto cantonale è manifestamente sproporzionato e lede simultaneamente il divieto dell'arbitrio (DTF 134 I 153 consid. 4 pag. 156). Ipotesi che, come s'è visto, non si avvera in concreto.

E. 4

Ne segue che il ricorso dev'essere respinto e la pronuncia impugnata confermata. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Nessun diritto a ripetibili può per contro essere riconosciuto al Consiglio di Stato (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.